

## Determinazione 7 giugno 2018, n. 5/2018

### Disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni necessarie per le determinazioni tariffarie relative ai servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, nei confronti delle imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo

#### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il 7 giugno 2018

#### **VISTI:**

- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 199/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL), ed i relativi Allegato A, recante "*Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (2016 – 2019)*" (di seguito: TIT), ed Allegato B, recante "*Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione dell'attività di misura elettrica (2016 – 2019)*" (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità del 12 maggio 2016, 233/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità del 6 dicembre 2016, 734/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità del 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la determinazione 25 luglio 2016, n. 18/2016 -DIUC;
- la relazione AIR relativa alla deliberazione 199/11 (di seguito: Relazione AIR);
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione 654/2015/R/EEL.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha adottato disposizioni in materia di regolazione tariffaria per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023;
- il TIT e il TIME, approvati con la sopra citata deliberazione 654/2015/R/EEL, recano disposizioni tariffarie con riferimento al primo quadriennio (2016-2019) del periodo di regolazione;
- per i servizi di distribuzione e di misura dell’energia elettrica, il TIT e il TIME individuano due regimi tariffari: un regime individuale basato su criteri analoghi a quelli già adottati nel precedente periodo di regolazione 2012 – 2015 per le imprese di maggiore dimensione ed un regime parametrico per le restanti imprese;
- l’articolo 1, comma 92, della legge 124/17, ha modificato l’articolo 38 del decreto legislativo 93/11, prevedendo che l’Autorità adegui i propri provvedimenti, stabilendo che, per le imprese distributrici di energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo (ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell’articolo 7 della legge 10/91):
  - non si applichino le disposizioni di separazione funzionale previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 38 del decreto legislativo 93/11;
  - le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e di misura dell’energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell’utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicità e con l’obiettivo di garantire la semplificazione delle regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi;
- con deliberazione 237/2018/R/EEL l’Autorità ha definito i criteri di riconoscimento parametrico dei costi relativi al servizio di distribuzione e al servizio di misura da applicare alle imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo;
- con specifico riferimento alle imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo la deliberazione 237/2018/R/EEL prevede inoltre che:
  - ai fini del riconoscimento dei costi relativi al servizio di distribuzione il regime parametrico si applichi, con un meccanismo di gradualità, a partire dall’anno 2018, mentre relativamente agli anni tariffari 2016 e 2017 si applichi il regime tariffario individuale;
  - ai fini del riconoscimento dei costi relativi al servizio di misura, si applichi il regime parametrico a partire dall’anno 2018, mentre per gli anni 2016 e 2017 le tariffe di riferimento siano fissate pari alle tariffe obbligatorie in vigore nei medesimi anni.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 9.6, lettera a), della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che, con riferimento alle imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo, con apposita determinazione, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità (di seguito: Direzione Infrastrutture) individui le informazioni ed i dati necessari per le determinazioni tariffarie relative ai servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e, ove ritenuto opportuno, preveda la messa a disposizione di specifica documentazione e/o certificazioni utili a rendere verificabili le informazione ed i dati acquisiti;
- il comma 9.6, lettera b), della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede inoltre che, con apposita determinazione il Direttore della Direzione Infrastrutture stabilisca modalità e tempistiche per l'acquisizione dei dati di cui al precedente alinea, ivi incluse le informazioni relative alle stratificazioni puntuali degli investimenti dichiarati dalle imprese medesime;
- ai sensi del comma 9.7 della deliberazione 237/2018/R/EEL, per le attività di cui al precedente alinea, il Direttore della Direzione Infrastrutture può avvalersi del supporto operativo della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa), con modalità definite con propria determinazione.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- con riferimento a ciascuna alle imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo:
  - rendere disponibili le stratificazioni degli incrementi patrimoniali a consuntivo relativi al servizio di distribuzione, entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014, ai fini di una verifica della coerenza con le informazioni contabili nella disponibilità delle medesime imprese;
  - al fine di migliorare la prevedibilità dei risultati tariffari, rendere noto il valore parametrico delle immobilizzazioni nette relative agli elementi delle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2007, determinato secondo quanto riportato nella relazione AIR allegata alla deliberazione 199/11;
  - al fine di razionalizzare le informazioni necessarie alle determinazioni tariffarie relative al servizio di misura, acquisire informazioni aggiornate circa la stratificazione degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014;
  - rendere disponibili le informazioni riguardanti il numero di misuratori elettronici in bassa tensione, complessivamente installati alla data del 31 dicembre 2014, necessarie ai fini della determinazione del costo medio unitario di cui ai commi 7.4 e 7.6 della deliberazione 237/2018/R/EEL, ai

fini di una verifica da parte delle imprese distributrici della coerenza delle informazioni medesime;

- ai fini di una efficace gestione dello scambio di informazioni con le imprese, che le informazioni medesime siano rese disponibili tramite apposite comunicazioni e questionari, eventualmente anche per via telematica;
- di prevedere che lo scambio di informazioni di cui al precedente alinea sia gestito operativamente dalla Cassa, secondo modalità dalla medesima definite;
- che, qualora l'impresa distributtrice non rispetti le tempistiche e/o modalità di trasmissione dei dati stabilite dalla Cassa, quest'ultima informi la Direzione Infrastrutture affinché proponga all'Autorità di determinare d'ufficio le tariffe di riferimento relative al servizio di distribuzione e al servizio di misura, sulla base delle informazioni disponibili secondo logiche di prudenza e di efficienza.

## **DETERMINA**

1. di trasmettere alle imprese distributrici di energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo:
  - a) le stratificazioni puntuali degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014, relativi sia alla gestione delle infrastrutture di rete sia alle attività di commercializzazione del servizio di distribuzione;
  - b) le stratificazioni puntuali dei contributi pubblici e privati incassati dalle imprese a partire dall'anno 2007, relativi al servizio di distribuzione;
  - c) il valore parametrico delle immobilizzazioni nette relative agli elementi delle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007, determinato secondo quanto riportato nella relazione AIR allegata alla deliberazione 199/11;
  - d) apposito questionario atto a raccogliere le informazioni riguardanti le stratificazioni degli incrementi patrimoniali relativi al servizio di misura dell'energia elettrica entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014;
  - e) le informazioni riguardanti il numero di misuratori elettronici in bassa tensione complessivamente installati alla data del 31 dicembre 2014;
2. di prevedere che le imprese distributrici di energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo trasmettano:
  - a) le stratificazioni di cui al punto 1, lettere a) e b), nonché le informazioni di cui al punto 1, lettera e), eventualmente modificate per recepire, se necessario, rettifiche di valore, riclassifiche di cespiti e/o integrazioni di dati non precedentemente comunicati;
  - b) nel caso di modifiche apportate al valore degli incrementi patrimoniali di cui al punto 1, lettera a), al valore dei contributi di cui al punto 1, lettera b), ovvero alle informazioni di cui al punto 1, lettera e), apposita comunicazione in cui si riportano, per ciascuna valore modificato, le motivazioni alla base della rettifica;
  - c) in relazione alle stratificazioni di cui al punto 1, lettera d), i questionari debitamente compilati;
  - d) apposita dichiarazione di conformità, a firma del proprio rappresentante legale;

3. che lo scambio di informazioni di cui ai precedenti punti sia gestito operativamente dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa), secondo modalità e tempistiche dalla medesima definite e comunicate alle imprese distributrici interessate;
4. di prevedere che, qualora l'impresa distributtrice non rispetti le tempistiche e/o modalità di trasmissione dei dati stabilite dalla Cassa ai sensi del precedente punto 3, la Cassa medesima informi la Direzione Infrastrutture affinché quest'ultima proponga all'Autorità di determinare d'ufficio le tariffe di riferimento relative al servizio di distribuzione e al servizio di misura, sulla base delle informazioni disponibili secondo logiche di prudenza e di efficienza;
5. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano 7 giugno 2018

*Il Direttore*  
Andrea Oglietti